

**CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 3)**

Assicurazione Responsabilità ambientale
Insediamenti

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL
MOLFETTA

Effetto contratto: ore 24 del 31/05/2025

Scadenza contratto: ore 24 del 31/05/2027

FRONTESPIZIO

CONTRAENTE/ASSICURATO:

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Srl
Via Oleifici dell'Italia Meridionale - Zona artigianale Lotto C
70056 MOLFETTA

UBICAZIONE DEL RISCHIO:

via Oleifici dell'Italia Meridionale – Zona artigianale Lotto C – Molfetta (BA)

ATTIVITA' ESERCITATE:

Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, compresi servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.

Gestione impianto di selezione rifiuti da raccolta differenziata, con linea di selezione automatica di carta, cartone, plastica, vetro, legno e suoi derivati (beni durevoli dismessi);

Nello stabilimento sono presenti:

- deposito e lavaggio di automezzi adibiti al servizio di pubblica igiene;
- impianto di erogazione carburanti per autotrazione con n.2 serbatoi interrati;
- serbatoio interrato per gas metano da riscaldamento.

MASSIMALE ASSICURATO: Euro 1.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

- Sottolimito per Ripristino Danno ambientale (art. 1.2.1 – punto b): Euro 1.000.000,00 per sinistro/annualità.
- Sottolimito per Interventi di bonifica interni allo stabilimento (art. 1.2.2): garanzia non operante.
- Sottolimito per Garanzia opzionale A: garanzia non operante.
 - Danni da amianto: =====
 - Spese di rimozione e smaltimento: =====
- Sottolimito per Garanzia opzionale B: garanzia non operante.
- Sottolimito per Garanzia opzionale C: garanzia non operante.
- Sottolimito per Garanzia opzionale D: garanzia non operante.

SCOPERTI E FRANCHIGIE:

- Garanzia Base (Sez. prima e Sez. seconda): Scop. 10% con il min. di Euro 5.000,00 ed il max di Euro 25.000,00.
- Garanzia opzionale A: (garanzia non operante)
 - Danni da amianto:
 - Spese di rimozione e smaltimento:
- Garanzia opzionale B: (garanzia non operante)
- Garanzia opzionale C: (garanzia non operante)
- Garanzia opzionale D: (garanzia non operante)

DATA RETROATTIVITA': 01.01.2002

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **“Condizioni originarie”**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **“Danno Ambientale”**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- **“Elemento interrato”**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **“Franchigia”**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **“Interventi di Bonifica”**: ogni intervento di **Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
- **“Massimale”**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **“Messa in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- **“Ripristino post Bonifica”**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
- **“Ripristino del Danno Ambientale”**: insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:
 - o **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
 - o **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
 - o **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

“Risorse Naturali”:

- le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo;

“Scoperto”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;

“Servizi naturali”: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

“Società”: l’impresa assicuratrice;

“Spese”: le Spese effettivamente sostenute;

“Stabilimento”: il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

1. GARANZIA BASE

1.1 Sezione prima – Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

I SINISTRI

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

1.2 Sezione seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“Sinistro”: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;*
 - b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato nel frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;*
- in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.*

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nel Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle Autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio vengono pagati entro i successivi trenta giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società anche per il tramite del Broker incaricato.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel Frontespizio.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, anche tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto la Polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta per il Contraente.

Si conviene che la Società si impegna a concedere la proroga del contratto per un massimo di sessanta giorni dopo la scadenza - su richiesta del Contraente - se ciò risultasse necessario per espletare una nuova gara per l'affidamento dell'assicurazione.

La proroga verrà concessa previo pagamento di un premio addizionale pro-rata calcolato in dodicesimi del premio annuo, che dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti all'Art. 2.3 che precede.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.20 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;
- regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato nei termini prescritti non abbia comunicato i dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 2.22 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker assicurativo "Kosmos Insurance Broker di F. D'Eustachio" con sede in Pescara, Corso V. Emanuele II n.179 (Iscrizione R.U.I.: B00082467).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker sopraindicato ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sarà effettuato tramite il Broker sopra designato. Ai fini della decorrenza della copertura assicurativa farà fede la data di incasso dei premi risultante dalle registrazioni del Broker, che deve darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia della Società assicuratrice alla quale è assegnata la polizza.

Art. 2.23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. ESCLUSIONI**3.1 Esclusioni comuni a tutte le Sezioni**

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto;
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;

- l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione prima

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione seconda

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

3.4 Esclusione "CYBER RISK"

Definizioni

Atto Cyber:

qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico";

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici:

qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili:

qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico:

qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati:

qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione

Dalla presente copertura sono escluse perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a "Atto Cyber" e/o "Incidente Cyber" ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;

- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o "Incidente Cyber";

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o "Incidente Cyber" costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici".

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza)

4.1 Garanzia A - Amianto

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.2 Garanzia B – Beni all'interno dello stabilimento assicurato

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.3 Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

SOSTANZE

ESPLOSIVI
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO
PRESSIONE
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
MATERIE COMBURENTI
MATERIE TOSSICHE
MATERIE CORROSIVE
SOSTANZE CHIMICHE
.....
.....

RIFIUTI

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI
URBANI (RSAU)
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

e dai seguenti veicoli:

TIPO	TARGA	PESO A PIENO CARICO Q.li

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art. 2.17 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

4.4. Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

Sostanza	Quantità (ton/anno)

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.
La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

....., il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

N.B. Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da Inquinamento:

Definizione	Sinistro
Art. 1.1.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.1.2	Inizio e termine delle garanzie (formula <i>claims made</i>)
Art. 1.1.3	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:

Definizione	Sinistro
Art. 1.2.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.2.2	Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 1.2.3	Condizione di Assicurazione
Art. 1.2.4	Pluralità di autori del danno

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2.7	Limiti di risarcimento
Art. 2.8	Scoperto – Franchigia
Art. 2.9	Datazione dell'Inquinamento
Art. 2.12	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.13	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.15	Foro Competente
Art. 2.17	Estensione territoriale
Art. 2.18	Proroga dell'Assicurazione
Art. 2.20	Regolazione del Premio
Art. 2.21	Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

Art. 3.1	Esclusioni
Art. 3.2	Esclusioni Garanzia Base Sezione prima
Art. 3.3	Esclusioni Garanzia Base Sezione seconda
Art. 3.4	Esclusione Cyber Risk

IL CONTRAENTE

Esclusione “CYBER RISK”

Definizioni

Atto Cyber:

qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”;

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici:

qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili:

qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico:

qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati:

qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione

Dalla presente copertura sono escluse perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a “Atto Cyber” e/o “Incidente Cyber” ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari “Colpa grave” e “Buona fede” che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nella presente esclusione.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;

- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" e/o "Incidente Cyber";
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" e/o "Incidente Cyber" costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici".

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'